

This is the author's manuscript



AperTO - Archivio Istituzionale Open Access dell'Università di Torino

Astensione e ricusazione del giudice: ancora il giusto processo

Original Citation:	
Availability:	
This version is available http://hdl.handle.net/2318/57446	since
Terms of use:	
Open Access	
Anyone can freely access the full text of works made available as "Open Access". Works made available under a Creative Commons license can be used according to the terms and conditions of said license. Use of all other works requires consent of the right holder (author or publisher) if not exempted from copyright protection by the applicable law.	

(Article begins on next page)

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

Anno XLV Fasc. 5 - 2000

Anna Mastromarino

ASTENSIONE E RICUSAZIONE DEL GIUDICE: ANCORA IL GIUSTO PROCESSO

Estratto



Milano • Giuffrè Editore

SENTENZA — (6 luglio) 14 luglio 2000 n. 283 — Pres. Mirabelli — Red. Neppi Modona — Pres. Cons. Ministri.

[6780/420] Procedimento penale - Giudice - Ricusazione: in genere - Imparzialità del giudice - Giudice che in diverso procedimento, anche non penale, abbia espresso una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto - Omessa previsione quale causa di ricusazione - Conseguente lesione del diritto di difesa e violazione del principio di parità di trattamento tra imputati, in contrasto con i principi del giusto processo - Illegittimità costituzionale parziale (1). (Cost., artt. 3, 24, 111; l. cost. 23 novembre 1999, n. 2, art. 1, comma 1; cod. proc. pen., art. 37, comma 1) (*).

 $\ \, (1)\ \, A$ commento della decisione pubblichiamo una breve nota della dott. Anna Mastromarino.

Astensione e ricusazione del giudice: ancora il giusto processo.

La Corte ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalle Corti d'Appello di Torino e di Napoli, chiamate a decidere sulla dichiarazione di ricusazione nei confronti, rispettivamente, di alcuni giudici di una diversa sezione della Corte d'Appello e dei giudici togati di una Corte d'Assise, in relazione all'art.37 c.p.p., nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato il giudice che abbia già manifestato il proprio parere sull'oggetto del processo nell'esercizio di funzioni giudiziarie svolte in un diverso procedimento.

Richiamando il suo recente orientamento in tema di astensione-ricusazione (sentt. nn. 306, 307, 308 del 1997), la Corte non rinuncia a distinguere l'istituto della incompatibilità dai casi ex artt. 36-37 c.p.p.. Il primo è contraddistinto dall'essere riferito sempre a rapporti che interessano il medesimo procedimento; gli episodi di astensione-ricusazione rimandano piuttosto a situazioni pregiudizievoli per l'imparzialità della funzione giudicante, che normalmente preesistono al procedimento, ovvero si collocano comunque al di fuori di esso, ad eccezione, evidentemente, di quelle che hanno come presupposto i casi di incompatibilità.

Dunque, nel caso di specie, il pregiudizio per l'imparzialità-neutralità del giudice non è riconducibile, per le ragioni sinora esposte, ai casi di incompatibilità, ma neppure rientra nelle cause di astensione e di ricusazione riferite a precedenti manifestazioni del convincimento del giudice sull'oggetto del procedimento o sui fatti oggetto dell'imputazione: non nella causa di astensione di cui alla lettera c) del comma

^(*) La sent. 14 luglio 2000 n. 283, della Corte cost., è pubblicata in questa $\it Rivista$ 2000, 2186 ss.

1 dell'art. 36 c.p.p. [richiamata all'art. 37, comma 1, lett. a) c.p.p.], in quanto relativa a consigli o pareri sull'oggetto del procedimento espressi fuori dall'esercizio delle funzioni giudiziarie; non nella causa di ricusazione di cui all'art. 37, comma 1, lett. b) c.p.p., che presuppone una manifestazione del convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione espressa indebitamente nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, mentre nelle situazioni sottoposte al giudizio della Corte le valutazioni pregiudicanti rientrano nelle funzioni proprie dei giudici poi ricusati.

D'altra parte, le esigenze di tutela del principio del giusto processo non potrebbero dirsi pienamente soddisfatte neppure richiamando l'obbligo del giudice di astenersi ove ricorrano « altre gravi ragioni di convenienza », fra le quali la Corte ha già dichiarato (sent. n. 113 del 2000) potersi annoverare anche l'eventualità per cui l'imparzialità del giudice risulti compromessa dallo svolgimento di precedenti attività giudiziarie. Infatti, in questo caso, la tutela del principio non sarebbe comunque

esaustiva, in quanto subordinata all'iniziativa del solo giudice.

Sussistono quindi i presupposti per un intervento volto ad estendere l'area di applicazione degli istituti dell'astensione e della ricusazione a situazioni non espressamente previste dal codice di rito, ma comunque pregiudicanti per la terzietà del giudice, secondo quei parametri costituzionali a cui la giurisprudenza della Corte stessa si richiama nell'affermare l'operatività del principio del giusto processo così come risulta ex art. 111 Cost. in seguito alla riforma (cfr. sentt. nn. 113 del 2000, 241 del 1999, 290 del 1998, 346 e 311 del 1997, 155 e 131 del 1996, 432 del 1995).

Anna Mastromarino